REGOLAMENTO (CEE) N. 3224/91 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2006/80 che fissa i centri di intervento per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1145/76 del Consiglio [3] fissa le norme applicabili per la determinazione dei centri di intervento nel settore dei cereali;

considerando che i centri di intervento sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2006/80 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2207/91 [5]; che in occasione dell'ultima modifica dell'elenco dei centri di intervento francesi, per errore è stato soppresso il centro di Villiers-le-Sec nel dipartimento della Haute-Marne; che è necessario reinserire tale centro nella lista; che sono stati riscontrati altri errori nell'indicazione di altri centri; che è opportuno correggere tali errori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella parte « FRANCE » dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2006/80 sono inserite le seguenti rettifiche:

1. Nel dipartimento Haute-Marne (52) è reinserito il centro di intervento di Villiers-le-Sec per il frumento tenero e l'orzo.
2. Nel dipartimento Loir-et-Cher (41) anziché Nouar-le-Fuzelier leggi Nouan-le-Fuzelier.
3. Nel dipartimento Haute-Marne (52) anziché Vaulx-sous-Aubigny/Guey leggi Vaux-sous-Aubigny/Occey.
4. Nel dipartimento Saône-et-Loire (71) anziché Chalons-sur-Saône leggi Châlon-sur-Saône.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
[3] GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 8.
[4] GU n. L 197 del 30. 7. 1980, pag. 1.
[5] GU n. L 203 del 26. 7. 1991, pag. 15.